

Deliberazione 1 dicembre 2009 - EEN 22/09

Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata da Euroedil '98 S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 12 marzo 2009, n. 1887/2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 dicembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante “Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04) e, in particolare, le schede tecniche n. 13a e n. 14 relative, rispettivamente, all'installazione di erogatori per doccia a basso flusso in ambito domestico (di seguito: scheda tecnica n. 13a) e all'installazione di rompigetto aerati per rubinetti in ambito domestico (di seguito: scheda tecnica n. 14);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: Linee guida) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12 e l'articolo 14;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai

- decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
 - la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2008 n. 345/07;
 - la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, EEN 22/08 (di seguito: deliberazione EEN 22/08) e la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, in qualità di responsabile del procedimento, alla società Euroedil '98 S.r.l. in data 30 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23034 di pari data), recante le modalità operative di cui al punto 2 della deliberazione EEN 22/08;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008 EEN 36/08;
 - la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 12 marzo 2009, n. 1887/2009 (di seguito: sentenza n. 1887/2009);
 - le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) n. 1101/2009, n. 1102/2009 e n. 1103/2009 depositate il 4 febbraio 2009, n. 1884, n. 1885, n. 1886, n. 1888 e n. 1889, depositate il 12 marzo 2009, n. 4148 depositata il 25 giugno 2009 e n. 4381 depositata il 16 luglio 2009;
 - la diffida in data 19 maggio 2009 (prot. Autorità n. 029721 del 27 maggio 2009) con cui la società Euroedil '98 S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza n. 1887/2009;
 - la deliberazione 15 giugno 2009 EEN 7/09 (di seguito: deliberazione EEN 7/09).

Considerato che:

- con deliberazione n. 173/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e allora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti e di verificare l'assenza di finalità deliberatamente speculative e modalità deliberatamente elusive dell'intendimento della normativa e della regolazione, nonché l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati (di seguito: procedimento di riesame);
- la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice 0691455100406R006, presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l. in data 23 gennaio 2007 (prot. Autorità 2046 del 26 gennaio 2007) è stata oggetto del procedimento di riesame di cui al precedente alinea;
- a conclusione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, con deliberazione EEN 22/08 l'Autorità ha rigettato la

richiesta ritenendo che, sulla scorta degli elementi acquisiti e dei soli documenti depositati dalla società prima dell'audizione finale, dal riesame della richiesta fossero emerse difformità rispetto alla normativa ed alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, con particolare riferimento all'impossibilità di verificare l'acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società, nonché di verificare l'effettiva consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali richieste; l'Autorità ha ritenuto inammissibile la documentazione presentata da Euroedil '98 S.r.l. nel corso dell'audizione finale, in quanto depositata dopo il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, nonché perfino dopo l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie e, ad ogni modo, dopo la scadenza del termine di conclusione della fase istruttoria;

- per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la citata deliberazione EEN 22/08 l'Autorità ha altresì consentito alla società Euroedil '98 S.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, da valutarsi ai sensi delle schede tecniche n. 13a e 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07;
- la società Euroedil '98 S.r.l. non si è avvalsa della facoltà di cui al precedente alinea;
- con sentenza n. 1887/2009, notificata il 19 marzo 2009, il Tar Lombardia ha accolto per motivi meramente formali il ricorso proposto da Euroedil '98 S.r.l. avverso la delibera EEN 22/08, con particolare riferimento alla inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla stessa società in sede di audizione finale;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha riconosciuto che con l'istruttoria avviata con la delibera 173/07, l'Autorità *“pur volendo salvaguardare l'affidamento riposto dalle imprese nel precedente sistema di rendicontazione forfetaria, ha inteso comunque sottoporre i progetti ancora in corso di approvazione ad una verifica più attenta onde accertare se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non siano imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di controllo alquanto sommersi”* e che *“l'Autorità ... ha semplicemente inteso verificare se l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base a criteri di diligenza e buona fede, appurando se le imprese abbiano effettivamente acquistato e spedito le quantità di kit idrici richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna di acquisto;*
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che *“in esecuzione del giudicato, l'Autorità dovrà riesaminare il progetto di risparmio energetico presentato da Euroedil '98 s.r.l. applicando le regole di rendicontazione precedenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07”* e che *“l'Autorità salvi i suoi poteri di indagine e riscontro dovrà altresì tener conto dei chiarimenti contenuti nella memoria”* presentata dalla società il 30 maggio 2008 e della documentazione da essa depositata in corso di audizione finale;
- avverso la citata sentenza n. 1887/2009 l'Autorità ha proposto appello con domanda di sospensione cautelare;

- nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2009, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il Consiglio di Stato ha rinviato la causa all'udienza di merito;
- con atto di diffida in data in data 17 maggio 2009 la società Euroedil '98 S.r.l. ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza n. 1887/2009;
- con deliberazione EEN 7/09 l'Autorità ha rinnovato il procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata da Euroedil '98 S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1887/2009, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio di appello avverso la medesima sentenza del Tar Lombardia, tuttora pendente;
- la deliberazione EEN 7/09 ha disposto di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Euroedil '98 S.r.l. nell'ambito del precedente procedimento di riesame, inclusa sia la documentazione depositata nel corso dell'audizione finale, che era stata ritenuta inammissibile in quanto depositata tardivamente, sia la memoria del 30 giugno 2008 (prot. n. 19413 del 2 luglio 2008; di seguito: memoria del 30 giugno 2008), e che le informazioni esaminate nell'ambito del nuovo procedimento hanno altresì incluso le dichiarazioni e il materiale inviato dalla società Euroedil '98 S.r.l. agli uffici dell'Autorità precedentemente all'avvio del procedimento di riesame;
- la rinnovazione del procedimento di riesame è orientata ad approfondire le modalità di realizzazione del progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l. avente codice 0691455100406R006 e a valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati.

Considerato inoltre che:

- il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e i connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- il meccanismo è sostenuto, tra l'altro, da un contributo finanziato dalle tariffe elettriche e del gas naturale pagate dai consumatori finali e che tale contributo concorre a determinare il valore economico dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti dalle società come la Euroedil '98 S.r.l., e da queste successivamente venduti ai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico previsti dal meccanismo stesso;
- in base al meccanismo di riconoscimento forfettario in vigore per le schede tecniche n. 13a e n. 14 fino alla deliberazione n. 18/07 (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), gli operatori potevano rendicontare, in alternativa al numero di apparecchi effettivamente consegnati ai consumatori domestici, il numero dei buoni inviati e l'Autorità avrebbe effettuato una rendicontazione forfettaria dei risparmi, commisurata al 50% dei buoni inviati (1 apparecchio per ogni buono);
- l'ipotesi alla base di tale meccanismo di riconoscimento forfettario era che la metà dei buoni inviati dagli operatori sarebbe stata utilizzata dai consumatori domestici che li avevano ricevuti per il ritiro/la richiesta dell'apparecchio al quale il buono dava diritto e la sua successiva installazione;

- nell'ambito del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07, con nota in data 24 agosto 2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3809), il responsabile del procedimento ha richiesto alla società Euroedil '98 S.r.l., tra l'altro di :
 - descrivere il contenuto dei buoni inviati (es.: numero di unità fisiche di riferimento ottenibili con ogni buono, eventuale scadenza per l'utilizzo del buono), inviandone anche copia;
 - indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
 - indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui i buoni erano stati inviati ai consumatori domestici e quella in cui erano stati ricevuti da parte degli stessi;
 - indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni inviati dai consumatori domestici e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
 - fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni che risultavano essere stati utilizzati dai consumatori domestici in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
 - descrivere le modalità utilizzate per l'invio dei buoni fornendo idonea documentazione a supporto, precisando che, nel caso in cui fossero stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi, doveva essere fornita una copia del contratto avente ad oggetto la fornitura alla società del servizio indicato o di altra documentazione contrattuale dalla quale fosse possibile verificare la fornitura del servizio alla società con le modalità indicate dalla medesima, incluse quelle per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni);
 - fornire copia dell'eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ai buoni;
 - descrivere le modalità di richiesta e ritiro delle unità fisiche di riferimento oggetto dei buoni;
 - fornire idonea documentazione attestante che le apparecchiature consegnate ai clienti finali abbiamo rispettato il disposto dell'art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- con comunicazione in data 24 settembre 2007 (protocollo Autorità n. 25946 del 27 settembre 2007), la società Euroedil '98 S.r.l., in risposta alle richieste di cui al precedente alinea:
 - ha dichiarato che il tasso di ritorno dei buoni distribuiti è stato pari al 5,5%;
 - ha dichiarato che i buoni sono stati inviati ad un milione di famiglie residenti o dimoranti nella Sicilia occidentale, producendo una comunicazione di Poste Italiane del 31 marzo 2007;
 - ha dichiarato di aver inviato 3 buoni ad ogni famiglia, ognuno dei quali dava diritto a ricevere gratuitamente un kit idrico composto da 1 erogatore per doccia a basso flusso e 3 rompigetto areati per rubinetti per un totale, dunque, di 3 erogatori per doccia a basso flusso e 9 rompigetto areati per rubinetti per ogni abitazione;
 - ha fornito copia dei buoni inviati e della documentazione di accompagnamento;
 - ha documentato che l'invio dei buoni è iniziato il 24 gennaio 2007 e terminato il 5 febbraio 2007, producendo la citata comunicazione di Poste Italiane del 31 marzo 2007;

- ha dichiarato che i kit idrici sono stati recapitati dalla società ai consumatori che ne avevano fatto richiesta tramite l'invio alla medesima società, a loro spese ed entro la data del 16 febbraio 2007, dei buoni ricevuti debitamente compilati;
- con nota del 29 maggio 2008 (protocollo Autorità n. 15834 di pari data), il responsabile del procedimento ha trasmesso alla società Euroedil '98 S.r.l. le risultanze istruttorie del procedimento avviato con deliberazione n. 173/07, evidenziando l'inadeguatezza e la contraddittorietà della documentazione fornita dalla società nell'ambito procedimento al fine di rendere verificabile l'acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società nella comunicazione del 24 settembre 2007 (prot. Autorità n. 25946 del 27 settembre 2007), pari al 5,5%, nonché di quella fornita al fine di rendere verificabile l'effettiva consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali richieste;
- con la memoria del 30 maggio 2008 (prot. Autorità n. 16088 del 3 giugno 2008), in risposta ai rilievi evidenziati dagli uffici dell'Autorità nelle risultanze istruttorie di cui al precedente alinea, la società Euroedil '98 S.r.l. ha rettificato il tasso di ritorno dei buoni inviati, abbassandolo dal 5,5% che aveva precedentemente dichiarato nella citata comunicazione del 24 settembre 2007, allo 0,55%, e che tale rettifica è stata confermata con la successiva memoria del 30 giugno 2008 (prot. Autorità n. 19413 del 2 luglio 2008);
- con la medesima memoria di cui al precedente alinea la società Euroedil '98 S.r.l. ha ammesso di aver allegato "*per mero errore materiale*" una fattura relativa ad altro progetto (fattura n. 51 del 30 marzo 2007, intestata ad Edilhouse S.r.l., prodotta dalla Euroedil '98 S.r.l. con la citata comunicazione del 24 settembre 2007), ed ha confermato che la fattura emessa dalla Edilhouse 2002 S.r.l., relativa all'acquisto di 11.665 kit idrici (fattura n. 16 del 23 luglio 2007 di Edilhouse S.r.l. per Euroedil '98 S.r.l. prodotta da quest'ultima con la citata comunicazione del 24 settembre 2007) era "*relativa al materiale utilizzato per la richiesta di verifica e certificazione presentata da Euroedil '98 S.r.l.*" mentre "*4.259 kit, pur acquistati da Edilhouse per Euroedil non sono stati fatturati perché oggetto di conguaglio con precedenti acquisti fatti dall'Euroedil per Edilhouse*" e che la società non ha depositato alcun documento idoneo a provare tale presunto conguaglio;
- con la citata memoria del 30 maggio 2008 la società Euroedil '98 S.r.l. ha inoltre depositato due nuove fatture (fattura n. 1840 del 27 luglio 2007 e fattura n. 2138 del 14 settembre 2007), relative all'acquisto di kit idrici da parte di Edilhouse S.r.l. da AMFAG di cui "*solo n. 11.665 sono oggetto della fattura n. 16 presentata in allegato alla RVC, mentre i restanti in parte sono stati utilizzati dalla Edilhouse stessa per due suoi progetti (R006 e R007)*" ed ha affermato che "*i buoni resi compilati sono 15.924 corrispondenti a 6.954 famiglie, delle quali 2.469 hanno chiesto un kit, mentre 4.485 famiglie hanno chiesto 3 kit*";
- con la memoria del 30 giugno 2008 (prot. Autorità n. 19413 del 2 luglio 2008) la società Euroedil '98 S.r.l. ha confermato le dichiarazioni di cui sopra;
- in sede di audizione finale del procedimento avviato con deliberazione n. 173/07, la società Euroedil '98 S.r.l. ha depositato (prot. Autorità n. 18282 del 20 giugno 2008) un documento, datato 5 ottobre 2007, non protocollato e privo di destinatario, con il quale il legale rappresentante della società Edilhouse 2002 S.r.l. prende atto della restituzione da parte della società Euroedil '98 S.r.l. di 4.259 kit idrici acquistati

dalla Edilhouse 2002 S.r.l. e che la società Euroedil '98 S.r.l. avrebbe prelevato nel mese di luglio 2007 *“per adempiere agli obblighi derivanti da[lle sue] campagne di risparmio energetico e secondo [un]accordo [tra Euroedil e Edilhouse di mutuo gratuito a durata quinquennale con previsione di adempimento mediante compensazione del credito”* e che tale documento non è idoneo a rendere verificabile l'acquisto di un quantitativo di kit sufficiente almeno a soddisfare le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno del 0,55% dichiarato nella memoria del 30 maggio 2008, e successivamente confermato il quella del 30 giugno 2008, e non è conforme a quanto disposto dagli artt. 1, comma 1, lettera v) e 14 delle Linee guida;

- per quanto riguarda l'effettiva spedizione dei kit idrici richiesti dai destinatari dei buoni, con la citata memoria del 30 giugno 2008 la società ha ammesso che anche *“le due distinte SMA intestate sempre ad Edilhouse sono state erroneamente inserire in copia tra la documentazione dell'Euroedil relativa al progetto in riesame, probabilmente poiché relative a progetti Edilhouse pure in riesame”*;
- con nota in data 23 settembre 2009 (prot. Autorità n. 54850 di pari data) il responsabile del procedimento ha inviato alla società Euroedil '98 S.r.l. le risultanze istruttorie del procedimento di cui alla delibera EEN 7/09, con le quali ha comunicato che, alla luce di tutto quanto sopra non si riteneva verificabile la realizzazione degli interventi oggetto della RVC avente codice 691455100406R006, con modalità conformi al quadro normativo e regolatorio di riferimento, con particolare riguardo all'impossibilità di verificare l'acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni già rettificato dalla società nella memoria del 30 maggio 2008 (pari allo 0,55%), nonché all'impossibilità di verificare l'effettiva consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali richieste;
- con nota in data 10 luglio 2009 (prot. Autorità n. 0039435 del 13 luglio 2009) la società Euroedil '98 S.r.l. ha richiesto di essere sentita in audizione finale;
- con nota in data 1 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 0056818 in pari data) la società Euroedil '98 S.r.l. ha risposto alle risultanze istruttorie, allegando, al fine di documentare l'acquisto delle unità fisiche di riferimento dichiarate: alcuni documenti già prodotti in precedenza (fattura Edilhouse n. 16 del 23 luglio 2007 per 11.655 kit); un documento che aveva prima prodotto con la comunicazione del 24 settembre 2007 ma successivamente dichiarato, con la memoria del 30 maggio 2008, di aver prodotto *“per mero errore materiale”* (fattura Tonix n. 51 del 30 marzo 2007); un documento fino ad allora mai prodotto nell'ambito del procedimento (fattura Edilhouse n. 17 del 1 ottobre 2007);
- con la nota di cui al precedente alinea, al fine di documentare l'effettiva consegna delle unità fisiche di riferimento dichiarate, la società Euroedil '98 S.r.l. ha prodotto la distinta SMA datata 9 agosto 2007, già allegata alla citata comunicazione del 24 settembre 2007 e indicata nella memoria del 30 maggio 2008 come unico documento rilevante a questo scopo;
- dalla distinta di cui al precedente alinea emerge la consegna di non meglio precisate *“quantità”* in data ben successiva a quella del 31 maggio 2007, entro la quale la società si era impegnata per iscritto a recapitare i kit idrici richiesti dai consumatori; che, peraltro, dalla documentazione depositata dalla Euroedil '98 S.r.l. emerge come entro la data del 31 maggio 2007 la medesima società non avesse effettuato alcun

acquisto di kit idrici orientato a soddisfare tale impegno, fatta eccezione per il quantitativo oggetto della fattura Tonix n. 51 del 30 marzo 2007 che, come già rilevato, la società ha dapprima prodotto, poi indicato come prodotta “*per mero errore materiale*” in quanto relativa ad altro progetto e successivamente riprodotto come documentazione rilevante;

- con nota in data 10 novembre 2009 (prot. Autorità n. 66304 di pari data) il responsabile del procedimento ha convocato la società Euroedil '98 S.r.l. per l'audizione finale;
- in data 17 novembre 2009 si è svolta l'audizione finale della società Euroedil '98 S.r.l..

Ritenuto che:

- l'articolo 1, comma 1, lett. v) delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto “... *risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14*”.
- l'articolo 14 delle Linee guida dispone che “... *i soggetti titolari di progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13*”;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha riconosciuto che con l'istruttoria avviata con la delibera 173/07, l'Autorità “*pur volendo salvaguardare l'affidamento riposto dalle imprese nel precedente sistema di rendicontazione forfetaria, ha inteso comunque sottoporre i progetti ancora in corso di approvazione ad una verifica più attenta onde accertare se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non siano imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di controllo alquanto sommersi*” e che “*l'Autorità ... ha semplicemente inteso verificare se l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base a criteri di diligenza e buona fede, appurando se le imprese abbiano effettivamente acquistato e spedito le quantità di kit idrici richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna di acquisto*;
- le Linee guida e il dovere giuridico di buona fede e correttezza imponevano a Euroedil '98 S.r.l. sia di pre-constituire e conservare la documentazione cartacea idonea a rendere successivamente verificabile dall'Autorità la corretta preparazione ed esecuzione del progetto, sia di compiere, in sede di esecuzione del progetto, tutti gli atti necessari a massimizzare il tasso di ritorno dei buoni;
- sulla base delle informazioni fornite dalla società Euroedil '98 S.r.l. emerge che la stessa ha presentato la richiesta di verifica e certificazione oggetto del presente provvedimento, dichiarando con essa l'avvenuto invio di buoni acquisto prima che tale invio non solo si fosse concluso ma fosse anche solo iniziato e, pertanto, in violazione dell'art. 12, comma 2, delle Linee guida;
- nel corso dell'intero procedimento avviato con la deliberazione n. 173/07 e della sua rinnovazione, avviata con la deliberazione EEN 7/09, la società Euroedil '98 S.r.l. ha più di una volta modificato la documentazione depositata a supporto delle proprie

dichiarazioni in merito all'acquisto e all'effettiva consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dalla stessa dichiarata, ed ogni volta lo ha fatto a seguito delle segnalazioni del responsabile del procedimento in merito ad incongruenze in quanto asserito e prodotto, arrivando a presentare, ritirare e presentare nuovamente i medesimi documenti;

- permangano incongruenze nei dati forniti dalla società con riferimento ai risultati effettivamente conseguiti dal progetto oggetto del procedimento;
- l'indicazione, sui singoli buoni distribuiti dalla Euroedil '98 S.r.l., di una data limite oltre la quale gli stessi non sarebbero più stati fruibili, che implicava, secondo le informazioni rese dalla stessa società, la disponibilità di meno di un mese e, in alcuni casi, di soli 11 giorni, per il loro utilizzo da parte dei destinatari, unitamente alla previsione che questi ultimi dovessero inviare a proprie spese i buoni compilati alla società per richiedere di ricevere i kit idrici cui gli stessi davano diritto, abbia contribuito in misura determinante al basso tasso di ritorno dei buoni registrato dal progetto;
- la previsione, da parte della Euroedil '98 S.r.l., di un lasso di tempo di oltre 3 mesi tra la data limite prevista per l'utilizzo dei buoni da parte dei consumatori (16 febbraio 2007) e la data entro la quale la società si è impegnata a recapitare i kit idrici agli stessi consumatori (31 maggio 2007) è indicativa del fatto che la società prevedesse un tasso di ritorno di gran lunga inferiore al 50% alla base del meccanismo di rendicontazione forfettario e, nella preparazione del progetto, avesse deciso di acquistare solo il quantitativo di apparecchi esattamente corrispondente all'effettivo tasso di ritorno dei buoni inviati, che per ammissione della società è stato pari allo 0,55%;
- i documenti prodotti dalla società Euroedil '98 S.r.l. in merito all'acquisto e all'effettiva consegna dei kit idrici ai consumatori che ne avevano fatto richiesta, evidenziano che tale acquisto e spedizione sarebbero comunque avvenuti ben oltre la data del 31 maggio 2007, entro la quale la società stessa si era impegnata a recapitare i kit, e siano dunque anch'essi indicativi della scarsa diligenza profusa nella realizzazione del progetto;
- il progetto realizzato e rendicontato dalla Euroedil '98 S.r.l. sia stato sviluppato sulla base del presupposto che in ogni abitazione si potessero installare 3 erogatori per doccia a basso flusso e 9 rompigitto areati per rubinetti;
- le dichiarazioni rese dalla società Euroedil '98 S.r.l. in sede di audizione finale della rinnovazione del procedimento confermino lo scarso impegno profuso dalla medesima società per il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili attraverso il progetto rendicontato;
- dagli elementi di fatto e di diritto sopra illustrati risulta che la società Euroedil '98 S.r.l. non ha preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie;
- la richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Euroedil '98 S.r.l. con codice 0691455100406R006 deve essere pertanto rigettata;
- la presente deliberazione debba essere adottata in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1887/2009, avverso la quale è tuttora pendente l'appello proposto dall'Autorità e non costituisca acquiescenza alla predetta sentenza

DELIBERA

1. In esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1887/2009 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso la predetta sentenza, di rigettare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l..
2. Di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Euroedil '98 S.r.l. con sede in Roma, via del Ciclismo 1.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

1 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis